

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

La tariffa dell'imposta sulla pubblicità ordinaria – effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o simili mezzi – è stabilita dall'art.12 del D.Lgs. n.507/1993, le cui misure possono essere adeguate con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, come stabilito dall'art.37 dello stesso decreto. Per la prima volta dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.507/1993, con D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (in G.U. 17 aprile 2001, n.89), è stato quindi provveduto alla rideterminazione delle tariffe applicabili nelle cinque classi di comuni previste dal citato art.12. Occorre rilevare che fra le motivazioni che hanno portato all'emanazione del predetto provvedimento è espressa la *“necessità di adeguare”* ...l'importo minimo (classe V) della previgente tariffa ... *“a quello per il quale è possibile procedere all'iscrizione a ruolo”* ex art.12, D.P.R. n.602/1973 (lire ventimila), ... *“al fine di assicurare l'accertamento e la riscossione anche in caso di omesso adempimento spontaneo, nonché di rideterminare gli altri importi (comuni di classe IV, III, II e I) nella proporzione attualmente prevista”*.

Ciò posto, ad un primo esame del decreto si sono evidenziate alcune difficoltà applicative, con particolare riferimento alla decorrenza delle nuove misure dallo stesso stabilite, in relazione ai seguenti termini:

- a) il predetto D.P.C.M. (che porta la data del 16 febbraio 2001) all'art.2 dispone che *«la rideterminazione della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art.1 decorre dal 1° marzo 2001»*;

- b) il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2001, n.89;
- c) per l'anno 2001 il Comune poteva deliberare il proprio bilancio e le tariffe delle imposte nello stesso applicate, con decorrenza 1° gennaio, entro il termine, da ultimo prorogato, del 31 marzo u.s..

Le nuove misure non potevano così essere recepite dall'ente locale nella predisposizione del bilancio 2001, ed applicate dal 1° gennaio dello stesso anno, mentre, in via generale, occorre considerare che il D.P.C.M. non può avere effetto retroattivo tenuto conto di quanto disposto dall'art.3, primo comma, dello Statuto del contribuente e, quindi, non prima della data di pubblicazione dello stesso provvedimento. In questo senso si ricorda che, l'art.53, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n.388, ha precisato che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta dei tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, mentre solo *«le tariffe ed i prezzi pubblici (...per le entrate extratributarie...) possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. (...In ogni caso...) L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo»* (art.54, D.Lgs. n.446/1997).

Nella fattispecie di cui trattasi occorre considerare che la norma di legge (art.37, D.Lgs. n.507/1993) attribuisce direttamente al Governo la potestà di adeguare ovvero di rideterminare le tariffe, aggiornando quelle originariamente indicate dal citato art.12. Queste ultime, è bene precisarlo, sono misure stabilite per l'intero territorio nazionale, per ogni Comune – che ciascun ente ha, però, facoltà di aumentare del 20-50% ai sensi dell'art.11, c.10, della legge 27 dicembre 1997, n.449 – ed applicate qualora l'amministrazione locale non abbia deliberato diversamente per l'esercizio in corso, ovvero non abbia confermato quelle, già aumentate, in vigore nell'anno precedente. Le nuove misure stabilite dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001, sostituendo quelle di cui al predetto art.12, sono quindi applicabili sussistendo dette condizioni, mentre il Comune – con atto della Giunta, tenuto conto del nuovo disposto recato dall'art.42, c.2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – deve recepirle con effetto da una data necessariamente successiva a quella del 31 marzo u.s. (entro il

quale le avrebbe diversamente considerate nella predisposizione del bilancio), fatta salva, comunque, l'applicazione delle previgenti misure di legge per i presupposti d'imposta verificatesi antecedentemente alla data di recepimento.

Per completezza, si ricorda che le tariffe stabilite dal D.Lgs. n.507/1993, possono essere aumentate dal Comune dal 1° gennaio 1998 fino al 20%, e dal 1° gennaio 2000 nel limite massimo 50%, limitatamente alle superfici superiori al metro quadro; come precisato dal Ministero delle finanze con circolare 5 febbraio 2001, n.1/FL, tali limiti non sono peraltro cumulabili, nel senso che il secondo è da calcolare sulle misure base indicate dal decreto, e non su queste ultime ulteriormente aumentate del 20%.

LA FISCALITÀ LOCALE ED IL RIORDINO DEI COMPITI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Nel contesto della più generale riforma della pubblica amministrazione pubblico operata negli ultimi anni - che ha visto, in particolare, il progressivo trasferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative dallo Stato agli enti locali - la legge 31 marzo 2000 n.78, all'art.4, ha delegato il Governo a provvedere all'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, da effettuare anche in relazione al predetto decentramento funzionale. In tale ambito occorre rilevare che nello svolgimento delle attività di verifica tributaria rivolte all'applicazione dei tributi di loro competenza, le amministrazioni locali si erano spesso trovate, loro malgrado, nella pratica impossibilità di avvalersi delle attività e delle professionalità dei "Finanzieri".

Con l'attuazione della predetta delega, avvenuta con D.Lgs. 19 marzo 2001, n.68, è stato ribadita la natura della Guardia di Finanza quale *«forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria»*, ma al contempo è stato significativamente ampliato l'ambito delle attribuzioni conseguenti a tale natura: il Corpo viene così ad assolvere dette funzioni anche a tutela del *bilancio degli enti locali*. La nuova normativa ricomprende, cioè, gli enti locali fra le amministrazioni pubbliche che possono avvalersi della collaborazione

della Guardia di finanza nell'esercizio della propria autonomia impositiva, ovvero nell'applicazione dei tributi dei quali sono titolari.

Tale estensione è ribadita anche dal punto di vista oggettivo, posto che al predetto Corpo risultano *«demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:*

- a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo di tipo erariale o locale;*
- c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;»* (art.2, c.2, D.lgs. n.68/2001).

Peraltro, le modalità concrete con cui si potrà realizzare detta collaborazione rimangono, per il momento, di non immediata evidenza, dovendo, presumibilmente, essere oggetto di opportune intese, tenendo presente quanto verrà disposto dal Ministero delle finanze in relazione alla nuova strutturazione, anche territoriale, della stessa Guardia di finanza. Per il momento, comunque, occorre sottolineare l'importanza ed rilievo riconosciuto, anche in questa materia, all'autonomia impositiva degli enti locali.

Con i migliori saluti.

Aprile 2001